

Interruzione volontaria della gravidanza, mancata comparizione della minore avanti al Giudice Tutelare e impossibilità di verificare la consapevolezza da parte dell'interessata della scelta di abortire

Tribunale di Mantova, 29 febbraio 2016. Rel. Alessandra Venturini.

Interruzione volontaria della gravidanza – Mancata comparizione della minore avanti al Giudice Tutelare – Impossibilità di verificare la consapevolezza da parte dell'interessata della scelta di abortire – Conseguenze

Ove la minorenne, intenzionata a interrompere volontariamente la gravidanza, non sia comparsa avanti al Giudice Tutelare per essere sentita ai sensi dell'art. 12 della legge 194/1978, non è possibile verificare la effettiva consapevolezza in capo alla stessa della scelta di abortire, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere rigettata.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI MANTOVA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice Tutelare dott.ssa Alessandra Venturini,

visti gli atti del proc. n. 1027/16 R.G.

Premesso:

che con relazione pervenuta in data 25.02.2016 il Consultorio Familiare di P. ha trasmesso a questo Ufficio la richiesta di interruzione volontaria di gravidanza avanzata dalla minore, nata in ... il ...;

che all'udienza fissata per il 29.02.2016, ad ore 16.00, la minore non è comparsa;

rilevato:

che, come ribadito dalle numerose pronunce della Corte Costituzionale in materia, il compito del Giudice Tutelare, nel procedimento previsto dall'art. 12 l. 194/78, in tutti i casi in cui l'assenso dei genitori o degli esercenti la tutela non sia o non possa essere espresso, è unicamente quello di autorizzare la minore a decidere in merito all'interruzione di gravidanza, compito che "non può configurarsi come potestà co-decisionale, la decisione essendo rimessa - alle condizioni ivi previste - soltanto alla responsabilità della donna" (v. ordinanza n. 76 del 1996 Corte Cost.), rispondendo il provvedimento del giudice tutelare "ad una funzione di verifica in ordine alla esistenza delle condizioni nelle quali la

decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale” (ordinanza n. 514 del 2002 Corte Cost.);

che a tal fine l’art. 12 citato, prevede che “Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza”;

che la mancata comparizione della minore al fine di essere “sentita” non consente a questo Giudice di operare alcuna verifica in ordine alla effettiva consapevolezza, in capo alla stessa, della scelta alla quale si è determinata, e in particolare di verificare se la stessa sia in grado di comprenderne il significato e le conseguenze;

che in assenza di tale necessaria verifica la richiesta allo stato non può essere accolta, con conseguente rigetto della stessa, fermo restando la possibilità per la minore di presentare eventualmente nuova istanza, qualora ne sussistano i presupposti;

PQM

- visto l’art 12 comma 2° della Legge 12/05/1978 n° 194

RIGETTA

allo stato la richiesta della minore ..., nata in il ..., trasmessa con relazione pervenuta in data 25.02.2016 del Consultorio Familiare di P., di essere autorizzata a decidere autonomamente in ordine all’interruzione volontaria di gravidanza, per mancata comparizione della stessa minore all’udienza fissata ai sensi dell’art. 12 l. 194/78.

Si comunichi.

Mantova 29.02.2016

Il Giudice Tutelare
- Dott.ssa Alessandra Venturini